

# Sentenza del 11/11/2021 n. 5069 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 11

## Intitolazione:

Finanza locale - Tari - Utilizzo dell'immobile per brevi periodi - Riduzione - Compete.

## Massima:

Compete la riduzione del 30% della Tari ove trattasi di immobile fruito dal contribuente per pochi giorni l'anno come evidenziato, nel caso di specie, dalle bollette dei consumi di acqua ed energia elettrica, atteso che la tassa deve essere correlata alla quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettive capacità inquinanti, derivazione del principio "chi inquina paga" ("chi più inquina più paga") contemplato direttamente dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. (art. 191, par. 2, TFUE). (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 191, par. 2, TFUE.

## Testo:

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 12785/2019, pronunciata alla udienza del 13.9.2019 e depositata il 4 ottobre 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto da R.A., da sé medesimo difeso, contro il silenzio rifiuto serbato dal Comune di Anzio sull'istanza di riduzione del 30% della TARI.

La Commissione adita, verificata la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento TARI relativi agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, regolarmente notificati e non opposti, con cui veniva definita la maggiore superficie dell'immobile oggetto di verifica, da mq 65 a mq 95, applicato il consolidato principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, stigmatizzato nella sentenza n. 3698/2009 secondo il quale "in tema di contenzioso tributario l'atto con il quale l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, e non è quindi impugnabile sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo" dichiarava inammissibile il ricorso confermando la validità degli avvisi di accertamento, compensando le spese del giudizio.

Avverso la predetta pronuncia interponeva appello il contribuente chiedendone l'integrale riforma rappresentando l'erroneità della sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento TARI, nonostante il ricorso fosse stato proposto avverso il silenzio rifiuto opposto dal Comune di Anzio sulla istanza di riduzione del 30% della TARI, trattandosi di immobile fruito dal contribuente single per pochi giorni l'anno.

Precisando che il richiamo agli avvisi di accertamento, definitivi e riguardanti la superficie dell'immobile, aveva un mero valore di ricostruzione storica della vicenda, insisteva per l'applicazione del beneficio come previsto dall'art. 14, comma 15 lett. b) della L. 22.12.2011 n. 15.

Nessuno si costituiva per il Comune di Anzio.

All'udienza del 27 ottobre 2021, tenutasi a distanza, su piattaforma, in modalità audiovisiva, l'appellante insisteva nelle proprie richieste e la causa, decisa in camera di consiglio, veniva trattenuta a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento. L'istituzione della TIA, antecedente della TARI, che dalla precedente non si è discostata, ha imposto l'istituzione ed attivazione del servizio relativo allo "smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa" i cui costi devono essere coperti in una percentuale che va dal 50% al 100% a seconda dei casi specifici di detta "tassa annuale".

Sulla base di tale normativa, secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa, gli Enti impositori nello stabilire l'entità della tassa dovevano tenere in considerazione la potenziale produzione dei rifiuti, secondo il tipo di uso delle superfici tassabili, prevedendo sia i costi d'investimento che quelli di esercizio, rapportati, questi ultimi, alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e quindi un loro ammortamento negli anni.

Le direttive comunitarie e le norme hanno lasciato liberi i Comuni di determinare i parametri da applicarsi alle due quote.

Il Consiglio di Stato, intervenuto sulla questione relativa alla piena discrezionalità degli Enti locali in subjecta materia,

ha statuito che la discrezionalità del Comune incontra comunque e sempre il limite intrinseco della proporzionalità del tributo alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e che la determinazione fondata sulla qualifica anagrafica della "residenza o meno" è contraria a tale limite, giustappunto perché scollegata dalla - e non conferente al requisito della - capacità di produzione dei rifiuti. A ciò aggiunge che, stando al parametro residenziale appare evidente e ragionevole supporre che colui che abita con continuità nel territorio comunale abbia una capacità produttiva di rifiuti maggiore di colui che a parità di bene immobile vi risiede solo saltuariamente.

Nella sua motivazione afferente al tributo TIA il Consiglio di Stato ha affermato che: «Si tratta, invero, di una tassa finalizzata, in ragione di una stima tipologica media, a consentire la copertura dei costi dei servizi, non anche di un'atipica forma di prelievo (come è per un'imposta) sul reddito o sul patrimonio. La necessità di tale parametrizzazione e il rigoroso vincolo funzionale, così previsti, escludono che un Comune possa determinare le aliquote in libertà, in ipotesi generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto. La discrezionalità dell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo - in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti cui la norma fa riferimento per tipologie - ha natura eminentemente tecnica, non "politica". Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione delle caratteristiche proprie di quel territorio comunale e se del caso della sua vocazione turistica: deve insomma concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessità. Non v'è chi non veda, infatti, che una siffatta cattiva stima preventiva può dar luogo a notevoli irrazionalità concrete: vuoi in punto di trattamento eguale di situazioni dispari, vuoi in punto di trattamento diseguale di situazioni tra loro di pari capacità di produzione di rifiuti. Orbene, se è vero che la legge non obbliga l'ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico discrezionale, è pur anche vero che una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo. Ratio all'evidenza strumentale alle finalità, consistenti nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettive capacità inquinanti. Inoltre, in quanto "tecnica", la discrezionalità del Comune incontra pur sempre il limite intrinseco della proporzionalità (vedasi, da ultimo, Cons. Stato, V, n. 3108 del 2017, cit.). (...) Ragione vuole infatti che, abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari (generalmente, proprio i non residenti). Il principio di proporzionalità, sub specie dei suoi test di adeguatezza e di necessità, non può non attribuire rilevanza al carattere naturale della stagionalità. Il rammentato principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità tecnica amministrativa nell'individuazione delle aliquote fiscali, porta quindi a ritenere non legittimo un criterio di determinazione che risulti, all'atto pratico e a priori, più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel Comune in questione».

Il richiamo effettuato dal Consiglio di Stato alla necessaria correlazione della tassa alla "quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettive capacità inquinanti", evidenzia la derivazione e l'osservanza, da parte della tassa in questione, del principio "chi inquina paga" (legittimante il corollario "chi più inquina, più paga") contemplato direttamente dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 191, paragrafo 2, TFUE), principio che, in ambito ambientale, rappresenta una regola generale direttamente applicabile all'interno dei Paesi membri, senza necessità, pertanto, che lo stesso debba essere recepito negli ordinamenti interni dei Paesi dell'Unione mediante l'intermediazione dei legislatori nazionali.

Da questa automaticità consegue - secondo giurisprudenza - che anche il giudice nazionale, in caso di riscontrato contrasto tra la disciplina nazionale e il principio de quo, avrà il potere-dovere di decidere la causa sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Giustizia Europea.

Nel caso che ne occupa il contribuente ha esibito bollette relative ai consumi di acqua ed energia elettrica, dimostrando così di aver utilizzato solo per un breve periodo, durante i mesi estivi, l'immobile de quo, con un conseguente minor inquinamento ambientale.

In ossequio ai principi comunitari trasfusi nella Direttiva l'istanza di riduzione della TARI nella misura del 30%, disattesa dal Comune, appare fondata e meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata, errata nei presupposti di fatto e di diritto, va riformata, con condanna del Comune appellato alle spese del grado, che si liquidano in € 1.800,00, oltre spese ed oltre accessori di legge, se dovuti.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, definitivamente pronunciando sul silenzio rifiuto opposto dal Comune di Anzio sulla richiesta di riduzione della TARI nella misura del 30% della stessa, dichiara meritevole di accoglimento la suddetta istanza, a far tempo dalla sua presentazione e condanna il Comune di Anzio alle spese del grado che liquida in € 1.800,00, oltre spese ed oltre accessori di legge, se dovuti.